

# SOMMARIO

## SAGGI

### LA SORTE DEL PATRIMONIO DIGITALE NELLA SUCCESSIONE *AB INTESTATO*

di Alessandro d'Arminio Monforte

**Sommario:** 1. Il diritto delle successioni nell'era digitale 2. L' eredità digitale e le relative problematiche successorie 3. I *digital asset* oggetto di successione e il loro contenuto 4. I beni digitali a contenuto patrimoniale e non patrimoniale 4.1. Le criptovalute 4.2. I beni tutelati dalla legge sul diritto d'autore: le opere creative dell'ingegno e gli scritti personali 5. Gli *account* 6. Le credenziali di accesso e protezione del patrimonio digitale 7. I supporti di memorizzazione 8. La trasmissione *mortis causa* dei diritti sul patrimonio digitale nella successione *ab intestato* 8.1. Modalità di acquisizione dei beni digitali custoditi nei supporti di memorizzazione fisici 8.2. Modalità di acquisizione del possesso dei beni digitali custoditi negli *account* e la successione nel contratto ad esso sotteso 8.3. L'acquisizione del possesso della criptovaluta detenuta dal defunto 9. Le regole di trasmissione *mortis causa* del patrimonio digitale 10. La trasmissione *mortis causa* dei diritti sui supporti fisici di proprietà del *de cuius*.

Le successioni ereditarie sono state da sempre concepite come un fenomeno circoscritto a beni materiali o, al più, immateriali. La rivoluzione tecnologica ha, tuttavia, mutato radicalmente la realtà sociale e creato una nuova categoria di cespiti oggetto di successione ereditaria: i beni digitali. Criptovalute, messaggi di posta elettronica, *password*, fotografie, video e musica digitali, *account*, programmi per elaboratore, siti web, *blog*, *e-books*, contratti stipulati *on-line* e, in generale, documenti informatici (a contenuto patrimoniale o personale) sono divenuti un *asset* fondamentale del nostro patrimonio. Seppur le regole sulla successione ereditaria restino inalterate, la successione *ab intestato* nel patrimonio digitale si rivela estremamente complessa non solo per le caratteristiche stesse dei cespiti digitali, bensì anche per le problematiche informatico-giuridiche riconducibili ora alla presenza di credenziali di protezione apposte dal defunto (e a lui solamente note), ora al contratto di fornitura del servizio digitale sottoscritto dal defunto stesso.

*Inheritance has always been conceived as a phenomenon limited to material or, at most, non-material goods. However, the technological revolution has radically changed social reality and created a new category of assets subject to inheritance: the so-called digital assets. Cryptocurrencies, e-mail messages, passwords, photographs, digital videos and music, accounts, computer programs, websites, blogs, e-books, contracts signed online and, in general, IT documents (with an economic or personal content) have become vital components of our assets. Although the rules on inheritance remain unchanged, the inheritance of digital assets is extremely complex, not only for their very characteristics but also for IT-legal problems which are either related to the presence of protection credentials used by the deceased (and known only by him), either to the contract for the supply of digital services which is signed by the same deceased.*

### LA DISCIPLINA PENALE DEGLI USI ED ABUSI DELLE VALUTE VIRTUALI

di Rosa Maria Vadala

**Sommario:** 1. Valute virtuali e possibili qualificazioni. - 2 La direttiva UE 2019/713 e la disciplina penale degli usi delle valute virtuali. - 3. Trattamento sanzionatorio, responsabilità e protezione delle persone giuridiche ai sensi della direttiva UE 2019/713. - 4. Le fattispecie nazionali. - 5. La repressione e prevenzione degli abusi delle valute virtuali. - 6. Conclusioni.

La direttiva UE 2019/713 del 17 aprile 2019 stabilisce norme minime relative ai reati e alle sanzioni contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, includendo specificatamente le valute virtuali. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a questa direttiva entro il 31 maggio 2021; il presente lavoro intende verificare la presenza nel nostro ordinamento di fattispecie, corrispondenti alle vincolanti indicazioni sovranazionali, a garanzia degli usi legittimi delle valute virtuali e contro il loro impiego per finalità criminali.

*The Directive (EU) no. 2019/713 of April 17, 2019, establishes minimal rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the areas of fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, specifically including virtual currencies. Member States must comply with this Directive by May 31, 2021; this essay intends to verify the presence in our system of criminal offences corresponding to the binding supranational indications, to protect the legitimate uses of virtual currencies and against their abuse for criminal purposes.*

(\*) Gli abstract sono redatti dai singoli Autori dei saggi e delle note, e rivisti dal prof. Bruno Tassone.

## LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEL CAPTATO

di Jacopo Della Torre

**Sommario:** 1. Premessa: il complesso quadro esegetico pre-riforma. - 2. Dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 alla l. 28 febbraio 2020, n. 7: cenni sui lavori preparatori. - 3. Le modifiche all'art. 270, comma 1, c.p.p. - 4. Il nuovo comma 1-bis in tema di captatore informatico. - 5. L'art. 270, comma 2, c.p.p.: un criticabile ritorno al passato.

Il presente contributo ha l'obiettivo di fornire una prima lettura ragionata del novellato art. 270 c.p.p., ossia una delle previsioni più controverse dell'intera "riforma Bonafede" delle intercettazioni. A causa di una tecnica normativa affetta da un'approssimazione davvero preoccupante, la nuova regola solleva plurime criticità esegetiche, che richiederanno intensi sforzi da parte della giurisprudenza per essere risolte. Sicché, si può ben dire che non c'è pace per l'art. 270 c.p.p. e, di riflesso, per i principi supremi di cui esso costituisce immediata attuazione.

*The aim of this paper is to provide a first insight into the amended version of Article 270 of the Italian Code of Criminal Procedure, which represents one of the most complex provisions introduced by the so-called 'Bonafede Reform' concerning the interception of communications. The new provision raises several exegetical issues, whose solution will put a huge strain on the judicial system.*

## GIURISPRUDENZA

## EUROPEA

## I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DI AMAZON SULLA BASE DELLA DIRETTIVA E-COMMERCE

Corte di Giustizia dell'Unione Europea; sentenza 2 aprile 2020; C-567/18

commento di Alessandro La Rosa

**Sommario:** 1. La questione pregiudiziale; 2. L'elemento soggettivo: la conoscenza della violazione; 3 La Corte di Cassazione (sentenza n. 7708/2019); 4. La direttiva 2004/48/CE; 5. Il dovere di diligenza; 6 Considerazioni finali

La Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi sulla applicabilità al caso di specie delle previsioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001, incidentalmente apre al riconoscimento di profili di responsabilità del gestore di un *market-place* ("Amazon") sulla base delle norme che regolano la responsabilità degli intermediari della rete.

*The Court of Justice, called upon to rule on the applicability to the present case of the provisions of Article 9(2)(b) of Regulation no. 207/2009 and Article 9(3)(b) of Regulation no. 2017/1001, incidentally opens to the recognition of the liability of the market-place operator ('Amazon') on the basis of the rules governing the liability of network intermediaries.*

## CIVILE

## SULLE STRATIFICAZIONI DEL DIRITTO ALL'OBLIO: QUANDO SÌ E COME

Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza 27 marzo 2020, n. 7559

commento di Roberto Pardolesi e Camilla Scarpellino

**Sommario:** 1. Un'altra puntata. - 2. Oblio di seconda generazione: ai tempi di Internet. - 3. L'identità personale in divenire. - 4. La giurisprudenza sul diritto all'oblio: tutti insieme appassionatamente? - 5. I termini del bilanciamento. - 6. *Habeas data post mortem*.

La Cassazione torna a pronunciarsi sul respiro del diritto all'oblio; e, appuntando l'attenzione su una vicenda contenziosa legata alla presenza, nell'archivio storico di un quotidiano, di notizie relative alle passate vicende giudiziarie di persona nel frattempo defunta, traccia un quadro che, con un vena di pragmatico realismo, sgancia la tutela dell'interesse a non vedersi esposti al pubblico dominio, quando non sussista un riconoscibile interesse della collettività alla conoscenza dell'informazione, dalla pretesa di cancellare le tracce e riscrivere la storia. Ne deriva una prima trama di bilanciamento per tipologia di casi.

*The Italian Highest Court (Corte di Cassazione) is called, one more time, to pronounce on the "breath" of the right to be forgotten. Focusing on a contentious story linked to the presence, in the historical archive of a newspaper, of news relating to past legal proceedings of a person who has in the meantime passed away, it draws a picture that, with a vein of pragmatic realism, disconnects the protection of the interest in not being exposed to the*

public domain, where there is no recognizable interest of the community in the knowledge of information, from the claim to erase traces and rewrite history. The result is a first balancing plot by type of cases.

**LA MALAFEDE IMPEDISCE LA CONVALIDA E RENDE ILLECITO L'USO DEL MARCHIO REGISTRATO ANCHE COME NOME A DOMINIO**  
*Corte di Cassazione; sezione I civile; ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4721*

commento di Monica Riva

**Sommario:** 1. La vicenda e i giudizi di merito – 2. L'ordinanza in commento – 3. L'ambito di applicazione dell'istituto della convalidazione – 4. La nozione di malafede nell'art. 28 C.P.I. – 5. L'uso del marchio altrui come meta-tag come indice di malafede – 6. L'utilizzo del marchio altrui come nome a dominio.

La Corte di Cassazione ritiene corretta la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto in malafede la registrazione come marchio del segno "grazia.net" da parte della giornalista e scrittrice, signora Graziella Solaroli (nota al pubblico come Grazia Visconti), impedendo al medesimo di convalidarsi ex art. 28 C.P.I. E ciò, nonostante la quinquennale tolleranza della casa editrice Mondadori, titolare dell'omonima e ben nota testata. Esclusa la convalidazione del marchio registrato, l'uso del nome a dominio "grazia.net" è stato ritenuto contraffattorio, in virtù dell'indebito agganciamento al marchio di rinomanza e a prescindere dal fatto che la titolare lo utilizzasse per una rivista digitale essenzialmente diretta a pubblicizzare i suoi libri. Pur corretta nelle conclusioni, almeno in qualche passaggio, la decisione avrebbe però forse richiesto un maggiore approfondimento.

*The Italian Court of Cassation sustains the outcome of a decision of the Court of Appeal of Milan which had considered in bad faith the registration as a trademark of the sign "grazia.net" by the journalist and writer, Mrs. Graziella Solaroli (known to the public as Grazia Visconti), preventing it from being validated under Article 28 of the Italian Code of Industrial Property. This was decided despite the five-year tolerance of the Mondadori publishing company, owner of the eponymous and well-known review "Grazia". Excluding the validation of the registered trademark, the use of the domain name "grazia.net" was considered counterfeiting, because of the undue link to the well-renowned trademark and regardless of the fact that the owner used it for a digital review aimed at essentially advertising her own publications and books. Although correct in its conclusions, at least in some points, the decision would perhaps have required further examination and in-depth grounds.*

**LA "BOCCIATURA" DEL SISTEMA DI DATA MINING "SAVIO" UTILIZZATO DALL'INPS**  
*Tribunale di Roma; sezione XVII civile; sentenza 3 aprile 2020, n. 4692*

commento di Filippo Castagna

**Sommario:** 1. Sinossi del caso di specie. – 2. SAVIO: un software utilizzato a fini di profilazione. – 3. Profilazione e base giuridica del trattamento. – 4. Profilazione e obblighi informativi. – 5. Conclusioni.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha confermato la legittimità dell'ordinanza ingiunzione con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per aver utilizzato, in assenza dei legittimi presupposti, un sistema di data mining denominato SAVIO, il cui scopo era quello di attribuire uno score ai certificati medici, inviati dai dipendenti pubblici e privati, in modo da indirizzare le visite fiscali di controllo verso quelli ritenuti meno affidabili. L'attività del software SAVIO è stata ritenuta tale da configurare una profilazione dei dipendenti, assoggettata pertanto al rispetto dei principi e obblighi previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali. Il presente contributo, dopo la ricostruzione del percorso normativo che ha portato alla definizione di profilazione così come prevista dalla normativa in materia, analizza i rischi e i benefici derivanti dal suo utilizzo nonché i relativi presupposti giuridici e gli obblighi gravanti sul titolare del trattamento.

*By means of the commented judgment, the Court of Rome sustained the legitimacy of the injunction order with which the Italian Data Protection Authority sanctioned the Italian National Social Welfare Institution for having used, without legitimate grounds, a data mining program called SAVIO, the purpose of which was to assign a score to any medical certificate, sent by public and private employees, in order to direct the medical controls towards those deemed less reliable. The activity of the SAVIO software was deemed to bring about employee profiling and, therefore, it had to be compliant with the data protection rules. The present essay, after having analyzed the regulatory path which led to the ultimate definition of the profiling, furthermore analyses the risks and benefits of its use as well as the related legal conditions and obligations imposed on the data controller.*

## PENALE

**LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE TRA APPROPRIAZIONE INDEBITA DI FILE E "PRESA DI CONSCENZA" DI INFORMAZIONI**

*Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 13 aprile 2020, n. 11959*

commento di Jean-Paule Castagno e Andrea Alfonso Stigliano

**Sommario:** 1. Premessa: la tutela penale delle informazioni aziendali. – 2. La sentenza: il file quale "cosa mobile". – 3. Oltre la sentenza: quale tutela per i "furti di informazioni"? – 4. La mancata (o quasi) responsabilità degli enti per la sottrazione e rivelazione del know-how aziendale. – 5. Conclusioni.

Con la sentenza n. 11959 dello scorso 13 aprile 2020, la Suprema Corte fornisce una interpretazione adeguatrice della fattispecie di appropriazione indebita tale da ricomprendere il file nel concetto di "cosa mobile" meritevole di tutela, riconoscendo al medesimo

“una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono”. Tuttavia, alla tutela offerta dall’art. 646 c.p. sfuggono tutte le situazioni nelle quali l’autore si limita ad una mera “presa di conoscenza” di notizie attuate senza il ricorso ad una materiale attività di sottrazione della cosa mobile (quale un file) contenente le stesse. La tutela delle informazioni aziendali richiede, pertanto, il ricorso ad ulteriori, più elastiche, fattispecie quali quelle poste a tutela dei segreti scientifici o commerciali, della riservatezza informatica e degli obblighi di fedeltà degli esponenti aziendali.

*With the judgement no. 11959 of last April 13, 2020, the Supreme Court provides an interpretation of the crime of misappropriation including the computer file in the concept of “thing” worthy of protection, recognizing it “a physical dimension constituted by the size of the data that compose it”. However, the protection offered by Article 646 of the Criminal Code does not apply to all the situations in which the author simply “acknowledges” the information without seizing the “thing” (even a computer file) containing such information. Therefore, protection of corporate information requires to apply further criminal provisions such as those protecting scientific or commercial secrets, IT confidentiality and the loyalty obligations of company employees.*

#### CHAT E VIDEO-CHAT: QUANDO LA DIFFAMAZIONE È ON LINE?

*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 31 marzo 2020, n. 10905*

*commento di Francesco Giuseppe Catullo*

**Sommario:** 1. Attualità del discrimine tra diffamazione e ingiuria nell’ambito delle comunicazioni veicolate tramite chat; 2. Casi e questioni trattati dalla giurisprudenza; 3. Criteri per risolvere le ipotesi ancora non affrontate dalla Corte di cassazione.

L’autore ha affrontato il fenomeno delle offese all’onore e alla reputazione nell’ambito delle comunicazioni veicolate tramite i portali telematici di messaggistica istantanea. Dopo un’analisi delle conclusioni rassegnate nella sentenza in commento e circoscritte all’ambito delle offese provalate durante una video conferenza, vengono ipotizzate delle differenti soluzioni in merito alle alternative modalità di lesione alla reputazione che possono avvenire su chat scritte come WhatsApp o su chat vocali come Google Hangouts.

*The Author addresses the phenomenon of honor and reputation offenses in the field of communications conveyed through instant messaging telematic portals. After an analysis of the conclusions of the judgment and limited to the scope of the offenses propagated during a video conference, different solutions are hypothesized regarding the alternative ways of damage to reputation that can occur on written chats such as WhatsApp or voice chats such as Google Hangouts.*

#### LO SCREENSHOT QUALE PROVA DOCUMENTALE: REGOLE ACQUISITIVE E GARANZIE DI AFFIDABILITÀ

*Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 2 marzo 2020, n. 8332*

*commento di Giulia Fiorelli*

**Sommario:** 1. Premessa: i termini della questione – 2. Messaggistica di testo e prova documentale – 3. La tutela della genuinità del dato informatico: quale controllo sull’affidabilità dello screenshot?

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle modalità acquisitive della conversazione intercorsa tramite SMS, apparsi sul display del dispositivo di telefonia mobile. L’acquisizione, come prova documentale, della riproduzione fotografica dello schermo del cellulare e la sua utilizzabilità ai fini decisori tradiscono, all’evidenza, un approccio poco attento alle peculiarità che contraddistinguono l’incorporamento del dato informatico nella fotografia prodotta in giudizio. Invero, le caratteristiche proprie del metodo di incorporamento digitale impongono l’adozione di maggiori cautele nella fase di acquisizione, ammissione e valutazione della prova, atte a preservare la conformità della riproduzione fotografica alla matrice digitale e la conseguente genuinità della rappresentazione.

*Once again, the Court of Cassation is called to deal with the gathering of conversation held on mobile devices by SMS. The gathering, as documentary evidence, of the photographic reproduction of the mobile phone screen, and its evidentiary use, reveals a careless approach to the peculiarities of the incorporation of the digital data into the photograph. Indeed, the specific characteristics of the digital incorporation method require the adoption of greater cautions in the gathering, admission and evaluation of the evidence, in order to preserve the conformity of the screenshot with the digital matrix and the consequent genuineness of the representation.*

## AMMINISTRATIVA

#### LE GARE TELEMATICHE E LA TUTELA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI: QUALE BILANCIAMENTO?

*Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 24 febbraio 2020, n. 1350*

*commento di Francesco Oliverio*

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica a tutela del principio di segretezza. – 3. Le gare telematiche. – 4. Alcune conclusioni: le gare telematiche garantiscono il principio di segretezza?

Il presente contributo prende in esame un contenzioso relativo ad una procedura ad evidenza pubblica in cui l'esito dello scrutinio delle offerte tecniche posto in essere dalla Commissione giudicatrice, era stato illegittimamente divulgato prima della pubblicazione da parte della Stazione appaltante. Nella decisione in commento, il Consiglio di Stato, in virtù delle modalità con cui si è svolta la procedura di gara, ha respinto la domanda dell'appellante; la gestione telematica della procedura di gara, infatti, ha impedito ogni possibile violazione delle regole che governano la riservatezza degli atti di gara e ha garantito il naturale decorso delle operazioni di gara.

*This essay examines a dispute relating to a public procedure in which the result of the examination of the technical bids, carried out by the Selection Board, had been unlawfully disclosed prior to publication by the Contracting Authority. In the decision at stake, the Council of State, by virtue of the manner in which the tender procedure was managed, rejected the appellant's request; the telematic management of the tender procedure, in fact, prevented any possible breach of the rules governing the confidentiality of tender documents and guaranteed the natural course of the tender operations.*

#### LA «COMPRAVENDITA» DI DATI PERSONALI?

*T.a.r. Lazio, Roma; sentenza 10 gennaio 2020, n. 260*

*T.a.r. Lazio, Roma; sentenza 10 gennaio 2020, n. 261*

*commento di Fabio Bravo*

**Sommario:** 1. Il caso e le questioni. – 2. Complementarità tra discipline normative a protezione dell'utente. – 3. Il fuorviante richiamo alla "compravendita" dei dati personali. – 4. Cumulabilità delle tutele e interazioni tra rimedi.

Il contributo, attraverso la disamina della casistica giurisprudenziale in materia di pratiche commerciali scorrette, dati personali e social network, si sofferma sul fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali e sulla loro contrattualizzazione, nonché sulle interrelazioni tra la disciplina giuridica in materia di pratiche commerciali scorrette, diritto dei contratti e protezione dei dati personali. Contrariamente alla soluzione adottata in sede giurisprudenziale, il contributo chiarisce come i fenomeni di contrattualizzazione dei dati personali non possano essere ricondotti al contratto di compravendita.

*This essay, through the analysis of the case-law concerning unfair commercial practices, data protection and social media, focuses both on the phenomenon of the commodification and contractualization of personal data and on the interrelation among unfair commercial practices law, contract law and data protection law. Even though the recent judgements here analyzed seem to admit a "sale" of personal data, the Author argues that the contractualization of personal data themselves cannot be done by means of the sale contract.*

## PRASSI

#### ALGORITMI E SEARCH ENGINE MARKETING: IL CASO GOOGLE ADS. ASPETTI OPERATIVI E RICADUTE GIURIDICHE.

*di Gianluigi Passarelli*

**Sommario:** 1. Introduzione. La rilevanza del caso Google Ads ed i suoi risvolti. – 2. Le norme di applicazione necessaria come criteri e limiti nella interpretazione delle clausole generali regolative dell'autonomia privata. – 3. Alcune riflessioni sul meccanismo concorrenziale *dei Search Engineering Marketing*. – 4. Rilievi sulla correttezza della operazione economica e sulla meritevolezza delle pautazioni imposte da Google. – 5. Riflessioni conclusive e sfide.

Partendo dalla analisi di una recente condotta adottata da Google sulla piattaforma di pubblicità online Google Ads, l'articolo intende fornire una traccia di riflessione su alcune pratiche commerciali utilizzate dai grandi colossi del web marketing, proponendo di approfondire le future sfide giuridiche e di mercato.

*Through the analysis of a recent conduct adopted by Google on the online advertising platform Google Ads, the essay provides insights on some commercial practices opted for by the giants of web marketing with the purpose to deepen the future legal and market challenges.*

#### IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO NEL SISTEMA DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

*di Alfonso Contaldo e Francesca Zambuco*

**Sommario:** 1. Breve premessa. – 2. La telemedicina come obiettivo della digitalizzazione per la crescita economica dell'Unione europea. – 3. Il CAD e la digitalizzazione sanitaria: brevi cenni introduttivi. – 4. Verso un open government sanitario.

La recente pandemia ha messo in luce la necessità di accelerare il processo di digitalizzazione in tutti i settori, in primis quello medico. La telemedicina pone indubbi temi giuridici, dalla tutela dei dati sensibili dei pazienti all'imputazione della responsabilità in caso di danni in ragione del coinvolgimento di diverse figure professionali e di diversi interessi di pari rango da tutelare. La crescita economica, italiana ed europea non può tuttavia prescindere dalla digitalizzazione sanitaria e un open government sanitario è uno dei pilastri più importanti su cui deve reggersi una democrazia moderna e ben funzionante.

*The recent pandemic highlighted the need to speed up with the digitalization process in any sector, primarily in the healthcare context. Telemedicine raises a variety of legal issues, from the protection of sensitive data to the liability for damages, considering the involvement of different professional and interests to guarantee. Notwithstanding the importance of the Italian and European economic growth, it cannot disregard the health digitalization and an open government in the healthcare is one of the most important pillars to sustain a modern and well-functioning democracy.*

#### PROFILI DI TUTELA DELLE AZIENDE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

di *Andrea Gentile*

**Sommario:** 1. Premessa. - 2. Il D.Lgs. 231/2001 e il virus COVID - 19. - 3. Raccomandazioni in tema di protezione dei dati personali. 4. - - Considerazioni conclusive.

Il presente saggio esamina i profili di Responsabilità delle Aziende nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori - art. 25 septies D.Lgs. 231/01 "Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" ed ancora gli aspetti applicativi relativi alla recente normativa sulla privacy in conformità al regolamento UE 2016/679 ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali a seguito dell'emergenza correlata alla diffusione del Virus COVID-19 meglio noto come Coronavirus. Partendo dai disposti delle menzionate normative di riferimento saranno dapprima considerate le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, e di seguito saranno analizzate le connesse azioni da intraprendere sotto il profilo della normativa sulla privacy volte a contenere il rischio di contagio all'interno delle aree aziendali.

*This essay examines the responsibility of companies within the scope of the Legislative Decree no. 231/01 with particular reference to the issues of Health and Safety of Workers - art. 25 septies of the Legislative Decree no. 231/01 "Crimes of manslaughter or serious or very serious injuries committed in violation of the rules on the protection of health and safety at work" - and also the application issues relating to the recent legislation on privacy in accordance with EU Regulation no. 2016/679 and the current legislation on the protection of personal data following the emergency related to the spread of the COVID-19 Virus better known as Coronavirus. Starting from the provisions of the above mentioned regulations, first of all the measures necessary to protect the physical integrity and moral personality of the employees will be considered, and then will be analyzed the related actions to be taken from the point of view of privacy regulations aimed at limiting the risk of contagion within the company areas.*